



Regolamento per la gestione dei conflitti di interesse

Gennaio 2014

delibera CdA n.
approvata il
note

2/2014
23/01/2014
ordine di servizio n. 3/2014 emanato dal Direttore
Generale il 13 febbraio 2014.

SOMMARIO

Parte I - Disposizioni generali	3
Articolo 1 - Finalità	3
Articolo 2 - Definizioni	3
Articolo 3 - Articolazione dell'attività e responsabilità	4
Parte II - Gestione dei Conflitti di interesse	5
Articolo 4 - Presidii organizzativi e procedurali	5
Articolo 5 - Obbligo di segnalazione dei conflitti di interesse potenziali e dichiarazione annuale per la prevenzione e il monitoraggio degli stessi	5
Articolo 6 - Acquisizione della dichiarazione sul potenziale conflitto di interessi delle Controparti dell'operazione	6
Articolo 7 - Verifica sulla presenza del conflitto di interessi	6
Articolo 8 - Obbligo di astensione dai processi in potenziale conflitto di interessi.....	6
Articolo 9 - Controllo sull'attività istruttoria.....	6
Articolo 10 - Conseguenze per la partecipazione a processi in conflitto di interessi....	7
Parte III - Monitoraggio e reporting	7
Articolo 11 - Registro dei conflitti di interesse.....	7
Articolo 12 - Entrata in vigore e pubblicazione.....	7

Parte I - Disposizioni generali

Articolo 1 - Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina l'individuazione, la gestione, il monitoraggio, il controllo e la reportistica dei conflitti di interesse nell'ambito dei Processi Rilevanti della Fondazione Enasarco.
2. Restano ferme le disposizioni in materia di conflitto di interessi contenute nel Codice Etico e negli altri Regolamenti adottati dalla Fondazione.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:
 - a) Conflitto di interessi – la situazione che si verifica quando un Soggetto Rilevante è portatore di un interesse proprio o facente capo ad un soggetto ad esso collegato e tale interesse sia potenzialmente idoneo ad interferire con quello della Fondazione nell'ambito dei Processi Rilevanti;
 - b) Soggetti Rilevanti – i soggetti che - per legge, per contratto o per dovere professionale - hanno l'obbligo di agire nell'interesse primario della Fondazione nell'esercizio delle funzioni decisionali, di controllo o istruttorie loro affidate, ovvero:
 - i membri del Consiglio di Amministrazione;
 - i membri del Collegio dei Sindaci;
 - il Direttore Generale e i Dirigenti nonché i Quadri responsabili delle funzioni di controllo;
 - i Delegati per la sicurezza sul lavoro;
 - i Responsabili Unici dei procedimenti di acquisizione di lavori, servizi e forniture.
 - c) Soggetti Collegati – i soggetti aventi interessi prossimi a quelli dei Soggetti Rilevanti, ovvero:
 - gli stretti familiari del Soggetto Rilevante, quali il coniuge non legalmente separato, il convivente, i parenti e gli affini entro il terzo grado e le persone viventi a carico del Soggetto Rilevante, del coniuge non legalmente separato e del convivente;
 - le società di cui il Soggetto Rilevante è socio, esclusi i casi di partecipazione azionaria di assoluta minoranza in società di capitali e comunque tali da poter escludere l'esercizio di un'ingerenza significativa nella vita sociale;

- le società, comprese quelle controllanti o controllate, le fondazioni e le associazioni, anche non riconosciute, nelle quali il Soggetto Rilevante rivesta funzioni di amministrazione o di controllo (amministratore, sindaco, direttore generale, commissario liquidatore, membro del consiglio di sorveglianza o funzioni equipollenti) o per le quali svolga incarichi di consulenza o alle quali, comunque, fornisca prestazioni retribuite;
 - le società, comprese quelle controllanti o controllate, le fondazioni e le associazioni, anche non riconosciute, nelle quali uno stretto familiare del Soggetto Rilevante rivesta funzioni di amministrazione o di controllo.
- d) Controparti dell'operazione – i soggetti che abbiano rapporti negoziali con la Fondazione, ovvero:
- le imprese selezionate per la gestione del patrimonio della Fondazione (gestori), comprese le SGR che gestiscono i fondi comuni di investimento;
 - i soggetti presso i quali sono effettuati specifici investimenti, comprese le sottoscrizioni di azioni, obbligazioni, quote o che comunque forniscono servizi finanziari;
 - la Banca depositaria;
 - le imprese o i professionisti che forniscono lavori, servizi o forniture.
- e) Processi Rilevanti – i processi per la gestione degli interessi della Fondazione aventi un valore economico significativo, ovvero:
- l'allocazione delle risorse finanziarie;
 - la selezione di fornitori e consulenti secondo procedure diverse da quelle per le quali la legge già assicura imparzialità, trasparenza e buon andamento della stazione appaltante attraverso adeguati procedimenti ad evidenza pubblica nella scelta del contraente.

Articolo 3 - Articolazione dell'attività e responsabilità

1. La gestione dei conflitti di interesse consta delle seguenti fasi:
 - a) identificazione delle situazioni di potenziale conflitto di interessi;
 - b) gestione dei conflitti di interesse con adozione di adeguati presidi;
 - c) monitoraggio e reporting delle situazioni di conflitto di interesse.
2. L'Ufficio Controllo di Conformità è responsabile delle attività di cui al comma precedente, da

svolgersi nel rispetto del presente Regolamento, fermo restando l'obbligo di tutte le Strutture interessate di evidenziare e rappresentare ogni possibile conflitto di interessi.

Parte II - Gestione dei Conflitti di interesse

Articolo 4 - Presidii organizzativi e procedurali

1. La Fondazione adotta presidii organizzativi che prevedono:
 - a) la chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità delle diverse funzioni/servizi;
 - b) la formalizzazione dei processi decisionali rilevanti, in modo da assicurarne la tracciabilità;
 - c) l'obbligo di tenuta e aggiornamento costante dell'elenco dei Soggetti Rilevanti, a cura dell'Ufficio Controllo di Conformità;
 - d) la registrazione delle operazioni in conflitto di interessi.

Articolo 5 - Obbligo di segnalazione dei conflitti di interesse potenziali e dichiarazione annuale per la prevenzione e il monitoraggio degli stessi

1. I Soggetti Rilevanti hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente in forma scritta, all'Ufficio Controllo di Conformità, le eventuali situazioni che ritengono costituire un potenziale conflitto di interessi. Per i componenti degli Organi collegiali tale comunicazione può essere effettuata anche nella seduta in cui è analizzata l'operazione in potenziale conflitto di interessi, prima dell'apertura della discussione, ed è formalizzata nel verbale della seduta stessa.
2. Nel caso di conflitto potenziale segnalato da un componente degli Organi collegiali o dal Direttore Generale l'Ufficio Controllo di Conformità provvede ad informare il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Presidente del Collegio dei Sindaci della segnalazione ricevuta. Nel caso di conflitto potenziale segnalato da un componente della Struttura Organizzativa della Fondazione, l'Ufficio Controllo di Conformità provvede ad informare il Direttore Generale della segnalazione ricevuta.
3. I Soggetti Rilevanti, nel momento in cui assumono l'incarico o la funzione, sono tenuti a compilare una dichiarazione da cui risulti l'indicazione dei Soggetti Collegati e l'assenza di situazioni di potenziale conflitto di interessi al momento della dichiarazione. Tali dichiarazioni sono redatte secondo il modello predisposto dalla Fondazione e sono conservate presso l'Ufficio Controllo di Conformità.
4. Il Soggetto Rilevante è tenuto a rinnovare, con cadenza annuale, la dichiarazione dell'anno precedente ovvero, nel corso dell'anno, ad indicare tempestivamente eventuali variazioni

intervenute rispetto alla dichiarazione già presentata.

Articolo 6 - Acquisizione della dichiarazione sul potenziale conflitto di interessi delle Controparti dell'operazione

1. Le Strutture Organizzative, durante le fasi della trattativa, dell'istruttoria ovvero all'atto dell'iscrizione nell'elenco degli operatori economici, sono tenute a consegnare alle Controparti dell'operazione copia del presente Regolamento, dell'elenco dei Soggetti Rilevanti e del modello di dichiarazione che dovrà essere resa dalle controparti medesime per la rilevazione di potenziali conflitti di interesse, dalla quale risulti:

- a) la conoscenza del Codice Etico;
- b) l'indicazione di eventuali rapporti professionali o familiari con Soggetti Rilevanti e comunque la presenza di eventuali conflitti potenziali di interesse.

2. Le Strutture Organizzative consegnano le dichiarazioni sul potenziale conflitto di interessi, opportunamente compilate dalle Controparti, all'Ufficio Controllo di Conformità il quale provvede alla relativa archiviazione.

Articolo 7 - Verifica sulla presenza del conflitto di interessi

1. L'Ufficio Controllo di Conformità, entro cinque giorni lavorativi, sulla base delle segnalazioni di cui all'articolo 6, procede alla verifica dell'eventuale esistenza di potenziali conflitti di interesse e consegna alla Struttura Organizzativa competente una dichiarazione nella quale sono indicati i risultati della verifica nonché gli eventuali presidi da attivare.

Articolo 8 - Obbligo di astensione dai processi in potenziale conflitto di interessi

1. Nei casi di potenziale conflitto di interessi, i Soggetti Rilevanti hanno l'obbligo di non partecipare ai processi finalizzati alla conclusione dell'operazione. In particolare, i Soggetti Rilevanti componenti degli Organi collegiali hanno l'obbligo di non partecipare alla discussione e alla deliberazione relative all'operazione per la quale sussiste il conflitto potenziale; i Soggetti Rilevanti facenti parte delle Strutture Organizzative comunicano il conflitto potenziale al loro diretto superiore e si astengono dal processo.

Articolo 9 - Controllo sull'attività istruttoria

1. Per le operazioni rispetto alle quali l'Ufficio Controllo di Conformità abbia riscontrato la sussistenza di un potenziale conflitto di interessi riguardante Soggetti Rilevanti con funzioni istruttorie, l'Ufficio Controllo di Conformità indica le attività necessarie e ogni altro elemento utile per verificare la correttezza dell'istruttoria già compiuta.

Articolo 10 - Conseguenze per la partecipazione a processi in conflitto di interessi

1. Il mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 5, comma 1, e di cui all'articolo 8 da parte di un lavoratore della Fondazione determinerà l'applicazione dei provvedimenti previsti dal CCNL e, per il personale non dirigente, dal Codice disciplinare per le violazioni del Codice Etico.
2. Nel caso di mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 5, comma 1, e di cui all'articolo 8 da parte di un componente del Consiglio di Amministrazione o del Collegio dei Sindaci, il Presidente della Fondazione o il Vice Presidente vicario provvede a darne comunicazione al soggetto che ha nominato il componente stesso affinché formuli le valutazioni e assuma i provvedimenti che riterrà opportuni.
3. Resta ferma, in ogni caso, la possibilità per la Fondazione di agire per il risarcimento del danno eventualmente conseguente all'adozione di una decisione assunta con il concorso determinante del soggetto in conflitto reale di interessi.

Parte III - Monitoraggio e reporting

Articolo 11 - Registro dei conflitti di interesse

1. Le operazioni per le quali sia stato riscontrato un conflitto di interessi sono riportate in un registro a cura dell'Ufficio Controllo di Conformità in cui sono riepilogati per ciascuna fattispecie di conflitto, le misure poste in essere nonché la data di inizio e chiusura dello stesso.
2. Il registro dei conflitti di interesse è inviato annualmente al Consiglio di Amministrazione e per conoscenza al Direttore Generale e all'Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/01, accompagnato da un report dal quale risultino le operazioni in conflitto effettuate e quelle eventualmente non eseguite in quanto i presidi previsti non sono risultati idonei ad assicurare la tutela degli interessi della Fondazione.

Articolo 12 - Entrata in vigore e pubblicazione

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.
2. Il Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale della Fondazione.